

**DAL 04 LUGLIO 2010 LE SCUOLE DEVONO
EMETTERE I DECRETI DI RICOSTRUZIONE
DELLA CARRIERA ENTRO **30** GIORNI DALLA
PRESENTAZIONE DOMANDA DELL'INTERESSATO
CIRCOLARE PRES.CONSIGLIO MINISTRI 04/07/2010
SANZIONI A CARICO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI**

La Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29-9-2010

ha pubblicato la CIRCOLARE 4 luglio 2010 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
relativa alla "**Attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.**"

La circolare precisa che dal 04/07/2010:

Dal combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7, comma 1, lettera b), n. 4, della legge n. 69 del 2009 si evince che, in assenza di diversa disciplina regolamentare, tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficacia e, per i procedimenti interessati, si applichi il termine ordinario di trenta giorni. Tale disposizione e la connessa riduzione dei termini procedurali riguarda soltanto i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010. Per i procedimenti amministrativi già in corso a tale data, il termine di conclusione rimane quello originariamente previsto. Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori a novanta giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversa disciplina regolamentare, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall'art. 7, comma 3, terzo periodo della stessa legge.

Il MIUR con Decreto 06/04/95 n.190 AVEVA STABILITO PER L'ADOZIONE DEL DECRETO DI RICOSTRUZIONE CARRIERA (di competenza delle scuole dal 01/09/2000 ai sensi del DPR 275/1999) il termine massimo di 480 giorni (1 anno e 4 mesi)

La circolare 04/07/2010 Pres.Cons.Ministri precisa che, per i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010

tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficacia e, per i procedimenti interessati, si applichi il termine ordinario di trenta giorni.

Si riporta la parte interessata del decreto MIUR:

Decreto ministeriale n. 190 del 6 aprile 1995 - Regolamento di attuazione dell'art. 2, secondo comma, e dall'art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, e alla individuazione dei responsabili delle unità organizzative

Art. 3.- Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte.

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministratori, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

TABELLA A

Elenco dei procedimenti amministrativi - Termini (legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 2, e art. 4, comma 1)

RICOSTRUZIONE CARRIERA

Termine per l'adozione (gg): 480

Norm.: L. 312/80; D.P.R. 310781; D.P.R. 344/83; L. 366/70; L. 23/86; R.D.L. 1971/21; D.P.R. 494/87; T.U. 297/94

SANZIONI A CARICO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Nel sito web <http://www.semplicazonenormativa.it> SI PRECISA:

Quanto alle conseguenze per il ritardo nella conclusione del procedimento, si segnala: l'obbligo per la P.A. di risarcire il danno ingiusto, con devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

l'introduzione di un nuovo meccanismo di valutazione della **responsabilità dirigenziale** che tiene conto, anche ai fini **della retribuzione di risultato**, del rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo

Collegamenti ai documenti:

(cliccare su [http://](#)per aprire il link)

CIRCOLARE 4 luglio 2010

<http://www.gazzet>

Legge n. 69/2009

<http://www.semp>

Commento legge n.69/09

<http://www.semplicazione>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

giovedì 30 settembre 2010

23.44.14